

**Regolamento  
della Legge sull'esercizio delle  
professioni di fiduciario**  
(del 19 dicembre 1984)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamati:

- la Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984,
- l'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928;<sup>[1]</sup>

**d e c r e t a**

**Procedure di autorizzazione**

(art. 1, 8, 23 cpv. 3 e 23 bis LF)<sup>[2]</sup>

**Art. 1** <sup>1</sup>Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare professione di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario devono essere indirizzate al Dipartimento delle Istituzioni (detto in seguito Dipartimento).<sup>[3]</sup>

<sup>2</sup>Esse devono essere accompagnate dei documenti attestanti l'adempimento dei requisiti posti per l'esercizio della professione ed in particolare:

- a) del curriculum vitae;
- b) del certificato di domicilio;
- c) ...<sup>[4]</sup>;
- d) dell'estratto del casellario giudiziale;
- e) dell'attestazione dell'Ufficio esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che il richiedente non si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in stato di fallimento;
- f) del/dei titolo/i di studio;
- g) dell'attestazione comprovante l'assolvimento di un periodo di pratica di due anni (art. 8 lett. e LF) o di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LF);
- h) dell'attestazione comprovante l'esistenza di una copertura per la responsabilità civile nei modi previsti dal regolamento;
- i) dell'estratto del registro di commercio (art. 2 LF);
- l) di ogni altro documento ritenuto necessario dal Consiglio di Stato.

**Decisione**

(art. 8, 13, 23 cpv. 3 e 23 bis LF)<sup>[5]</sup>

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Dipartimento istruisce la domanda per il tramite della Divisione della giustizia e la sottopone al Consiglio di Stato per la decisione sull'autorizzazione.

<sup>2</sup>Nei casi previsti dagli art. 23 cpv. 3, 23 bis e 13 della legge, il Dipartimento provvede dapprima a richiedere il parere del Consiglio di vigilanza.

**Persone giuridiche società di persone e succursali  
con sede fuori Cantone** (art. 2 cpv. 2 LF)

**Art. 3** Per le succursali di persone giuridiche, società di persone o ditte individuali la cui sede principale si trova fuori Cantone occorre l'autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un'attività ai sensi della legge e alle quali è stato conferito il diritto di firma.

**Coperture per la responsabilità civile**

(art. 8 cpv. 1 lett. f LF)<sup>[7]</sup>

**Art. 4** <sup>1</sup>La copertura per la responsabilità civile viene prestata da ogni fiduciario mediante assicurazione stipulata con una compagnia riconosciuta dal Consiglio federale oppure mediante cauzione.

<sup>2</sup>La copertura minima deve essere:

- a) assicurazione:
  - fr. 1'000'000.-- per i fiduciari finanziari;
  - fr. 500'000.-- per i fiduciari commercialisti;
  - fr. 500'000.-- per i fiduciari immobiliari.
- b) cauzione:
  - fr. 300'000.-- per i fiduciari finanziari;
  - fr. 100'000.-- per i fiduciari commercialisti;
  - fr. 100'000.-- per i fiduciari immobiliari.

<sup>3</sup>La copertura deve offrire la protezione contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dal fiduciario nell'ambito della sua professione. Essa deve estendersi anche all'attività di eventuali collaboratori.

## Forma della cauzione <sup>[9]</sup>

**Art. 5 <sup>[10]</sup>** La cauzione può essere prestata nei seguenti modi:

1. mediante costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche a portatore sopra fondi siti in Svizzera.  
La cartella ipotecaria dovrà essere depositata presso la Banca dello Stato, accompagnata dagli usuali estratti e certificati richiesti dalla Banca per le proprie operazioni.  
Il Consiglio di vigilanza potrà richiedere in ogni tempo che il fiduciario provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria prestata come cauzione;
2. mediante deposito di obbligazioni della Confederazione, di Cantoni e di Comuni riconosciute idonee, per l'effettivo importo della cauzione; tale deposito dovrà farsi alla Cassa cantonale o presso la Banca dello Stato;
3. mediante fidejussione solidale da parte di una banca operante in Ticino al beneficio dell'autorizzazione conformemente alle disposizioni della legge federale sulle banche e le casse di risparmio;
4. mediante pegno di polizze d'assicurazione sulla vita, emesse da società aventi la loro sede principale in Svizzera ed autorizzate a funzionare dal Consiglio federale, il cui valore di riscatto, accertato con dichiarazione dell'assicuratrice, raggiunga gli importi di cui all'articolo 4 cpv. 2;
5. mediante polizza di assicurazione di una società svizzera od estera riconosciuta dal Consiglio federale senza clausole che restringano i termini della cauzione.

## Svincolo della garanzia

### a) procedura <sup>[11]</sup>

**Art. 6 <sup>[12]</sup>** <sup>1</sup>In caso di morte del fiduciario o di cessazione dell'esercizio della professione di fiduciario, la cauzione non è svincolata se non dietro pubblicazione di grida che renda di pubblica ragione la domanda di liberazione e diffidi terzi a far valere sotto perenzione dei loro diritti le ragioni che pretendono di avere sulla cauzione, entro il termine di almeno un mese dalla prima pubblicazione; questa procedura si applica pure, in caso di sostituzione della cauzione, per lo svincolo della precedente cauzione. <sup>[13]</sup>

<sup>2</sup>La grida è pubblicata in modo analogo a quanto dispone l'art. 92 della legge cantonale di applicazione e complemento del CCS. La stessa può essere pubblicata, in caso di morte del fiduciario, congiuntamente a quella per la devoluzione dell'eredità, purché sia, chiaramente ed in termini espressi, enunciato che la diffida si estende alle conseguenze dell'esercizio della professione di fiduciario del defunto ed è diretta ad ottenere la liberazione della cauzione prestata per detto esercizio.

<sup>3</sup>Il pretore assegna a colui che ha notificato la pretesa un termine perentorio di 60 giorni per promuovere la relativa azione giudiziaria, con l'avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa dello stesso, verrà pronunciato lo svincolo della cauzione. <sup>[14]</sup>

### b) effetti <sup>[15]</sup>

**Art. 7 <sup>[16]</sup>** Spirato il termine della grida e spurgate, quando ve ne siano, le notificazioni fatte alla stessa e concernenti l'esercizio della professione di fiduciario, la cauzione viene liberata con decisione della Divisione della giustizia.

## Diritti sulla cauzione e pretese non notificate o non fatte valere mediante azione giudiziaria <sup>[17]</sup>

**Art. 8 <sup>[18]</sup>** <sup>1</sup>Le ragioni di credito sulla cauzione del fiduciario possono essere fatte valere

dopo che una diffida a pagare entro un termine perentorio di 30 giorni è rimasta senza effetto.  
2I crediti a carico della cauzione se contestati, devono essere stati accertati in forma definitiva dall'autorità giudiziaria.

3L'omessa notificazione di pretese alla grida o l'omessa introduzione dell'azione giudiziaria entro il termine di 60 giorni non perimono le eventuali ragioni di credito di natura civile a dipendenza dell'esercizio della professione di fiduciario, ma estinguono il diritto di farle valere sulla cauzione. [19]

## **Obblighi dell'assicuratore** [20]

**Art. 9** [21] 1L'assicuratore deve assumersi l'obbligo di notificare al Consiglio di vigilanza la mora nel pagamento dei premi entro quindici giorni dal termine della scadenza ed ogni altro caso che comporti cessazione del contratto e la disdetta del contratto non avrà effetto se non dopo un mese dalla notifica suddetta.

2Per la cauzione, la liberazione dell'assicuratore per il tempo precedente non può avvenire se non dopo la conferma della grida per lo svincolo e quando siano state liquidate le interposte notificazioni di pretese.

## **Doveri del fiduciario** (art. 14 LF)

**Art. 10** L'esercizio coscienzioso della professione presuppone in particolare l'osservanza degli usi commerciali e delle regole stabilite da parte delle associazioni professionali.

## **Carenza di domicilio** (art. 9 LF)

**Art. 11** 1Il fiduciario che non abita nel Ticino ma che soddisfa gli altri requisiti imposti dalla legge viene autorizzato a esercitare la professione di fiduciario quando l'adempimento dei requisiti medesimi possa essere sempre facilmente controllato.

2I titolari di autorizzazione residenti fuori Cantone oppure dipendenti da ditte con sede fuori Cantone provvedono periodicamente (ogni due anni per residenza con sede in Svizzera, ogni anno se all'estero) ad inviare alla Divisione della giustizia la documentazione comprovante il permanere delle condizioni per l'autorizzazione.

## **Consiglio di vigilanza** (art. 16 LF)

### **a) sede e competenze**

**Art. 12** [22] 1Il Consiglio di vigilanza ha sede in Bellinzona, presso il Dipartimento delle Istituzioni.

2Il Consiglio esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali presso gli studi di fiduciari (art. 14-15 della Legge) e richiedendo informazioni presso uffici giudiziari e amministrativi.

3Il fiduciario è tenuto a fornire al Consiglio, in modo completo e veritiero, ogni informazione e documentazione necessaria per la vigilanza.

4Dovendosi appurare fatti e circostanze relative al procedimento disciplinare, di sospensione o di revoca, il Consiglio può valersi di tutti i mezzi consentiti dalla procedura penale.

5Il Consiglio comunica al Dipartimento le decisioni concernenti le misure disciplinari.

### **b) funzionamento e organizzazione**

**Art. 13** 1Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza.

2La segreteria della Divisione della giustizia assicura il segretariato del Consiglio.

3In mancanza di uno o più membri, il Consiglio si completa, a cura del Presidente, con uno o più supplenti; tale completazione, in mancanza del Presidente, sarà fatta dal Vice-Presidente.

### **c) esclusione e ricsuzione**

**Art. 14** 1I membri del Consiglio sono esclusi o ricsutati per le cause previste dagli articoli 26 e 27 del Codice di procedura civile.

2La cognizione dei motivi di esclusione o di ricsuzione spetta al Consiglio composto dai membri non ricsutati e non esclusi, scelti in conformità dell'art. 13 cpv. 3.

3Se è ricsutato l'intero Consiglio, il Consiglio di Stato ne costituisce uno straordinario.

4Le ricsuzioni devono essere proposte al Consiglio con istanza motivata. Il giudizio è inappellabile.

## **Ricorso** (art. 18 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LF)

**Art. 15** Le decisioni del Consiglio di vigilanza e del Dipartimento sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo.

## **Esercizio abusivo e revoca** (art. 19 e 20 LF)

**Art. 16** 1Il Dipartimento è competente per emettere le decisioni concernenti l'esercizio

abusivo; esso può chiedere il parere del Consiglio di vigilanza.

<sup>2</sup>Il Dipartimento verifica pure l'esistenza delle condizioni che consentano di procedere alla revoca dell'autorizzazione, richiede il parere del Consiglio di vigilanza e sottopone gli atti al Consiglio di Stato per la decisione.

### **Albo e registro** (art. 22 LF)

**Art. 17** <sup>[23]</sup> <sup>1</sup>La Divisione della giustizia cura la tenuta dell'albo e provvede alla sua pubblicazione.

<sup>2</sup>La revoca, la sospensione nonché ogni cessione dell'esercizio della professione sono pubblicate sul Foglio ufficiale da parte della Divisione della giustizia.

<sup>3</sup>Essa tiene un registro delle misure disciplinari.

### **Tassa d'esercizio** (art. 22a LF)

**Art. 17a** <sup>[24]</sup> <sup>1</sup>La tassa annuale d'esercizio ammonta a:

fr. 400.-- per i fiduciari finanziari;

fr. 350.-- per i fiduciari commercialisti;

fr. 250.-- per i fiduciari immobiliari.

<sup>2</sup>Essa è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell'attività nel corso dell'anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese intero.

<sup>3</sup>Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono fr. 50.-- alla tassa più elevata.

### **Norma transitoria**

**Art. 17b** <sup>[25]</sup> Per le procedure di svincolo della cauzione che si sono svolte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6 cpv. 3 e della modifica concernente l'art. 8 cpv. 3, l'interessato può chiedere al pretore di assegnare a colui che ha notificato la pretesa un termine perentorio di 60 giorni per promuovere la relativa azione giudiziaria.

### **Entrata in vigore**

**Art. 18** Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore il 1.1.1985.

Publicato nel BU **1984**, 311.

---

[1] Ingresso modificato dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[2] Nota marginale modificata dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[3] Cpv. modificato dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[4] Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.

[5] Nota marginale modificata dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[6] Art. modificato dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[7] Nota marginale modificata dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[8] Art. modificato dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[9] Nota marginale modificata dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[10] Art. modificato dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[11] Nota marginale modificata dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[12] Art. modificato dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[13] Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.

[14] Cpv. introdotto dal R 13.5.2003; in vigore dal 16.5.2003 - BU 2003, 185.

[15] Nota marginale modificata dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[16] Art. modificato dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504; precedente modifica:

BU 1995, 311.

[17] Nota marginale modificata dal R 13.5.2003; in vigore dal 16.5.2003 - BU 2003, 185; precedente modifica: BU 1997, 504.

[18] Art. modificato dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504; precedente modifica: BU 1994, 255.

[19] Cpv. modificato dal R 13.5.2003; in vigore dal 16.5.2003 - BU 2003, 185.

[20] Nota marginale modificata dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[21] Art. modificato dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[22] Cpv. modificato dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[23] Art. modificato dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1994 - BU 1994, 255.

[24] Art. introdotto dal R 22.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 504.

[25] Art. introdotto dal R 13.5.2003; in vigore dal 16.5.2003 - BU 2003, 185.